

Brescia, 10/01/2025

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Brescia
Piazza Mercato 15
25121 Brescia

c. a., U.O.C. Tirocini e Placement
dell'Università degli Studi di Brescia

Atto di formalizzazione dell'adesione di COMUNE DI CREMONA (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l'Università degli Studi di Brescia (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell'Ateneo.

COMUNE DI CREMONA, C.F. 00297960197 e partita IVA IT000007960197, con sede legale in Piazza del Comune n.8.26100 CREMONA (CR), rappresentato/a da

formalizza la propria adesione in qualità di soggetto ospitante

alla Convenzione adottata dall'Università degli Studi di Brescia, nel testo allegato, su conforme Decreto Rettorale n. 381/2018 del 14/06/2018 finalizzata a disciplinare lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari in adempimento alla normativa vigente prevista in materia

Con il presente atto di adesione dichiara di aver preso visione delle condizioni riportate nella convenzione, di accettarle integralmente e di assumersi gli impegni dalla stessa derivanti.

La presente adesione decorre dalla data 10/01/2025 fino alla data di scadenza 09/01/2028

Distinti saluti.

COMUNE DI CREMONA
(timbro dell'azienda/ente e firma del Rappresentante Legale)



**CONVENZIONE COLLETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI ISCRITTI
AI CORSI DI LAUREA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E LAUREATI DELL'UNIVERSITA'
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 6286 07/05/2018)**

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, cap 25121 codice fiscale 98007650173, P. IVA 01773710171, rappresentata dal

E

L'azienda/Ente, di seguito denominato "soggetto ospitante"

PREMESSO

che la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 17 gennaio 2018 n. 7763 ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini promossi sul territorio regionale, curricolari ed extracurricolari, che non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; che ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763, le istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia.

**SI CONVIENE QUANTO
SEGUE:**

Art. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione riguarda le seguenti tipologie di tirocinio:
 - a) Tirocini curricolari, quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte presso il soggetto promotore ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio e realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso;
 - b) Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - c) Tirocini extracurricolari formativi e di orientamento in favore di disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91.
2. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti, laureati e soggetti in possesso di un titolo di studio rilasciato dall'Università degli Studi di Brescia, quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, curricolare ed extracurricolare, per tirocini finalizzati agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali. Il soggetto ospitante, durante il periodo di validità della convenzione non si obbliga in alcun modo ad ospitare tirocinanti di cui all'art 1 lett. a), b), c) e la disponibilità è subordinata alla valutazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio.
Il tirocinio curricolare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio, non potendo in ogni caso avere durata superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 7 comma 1 Lett. D) D.M. Lav. n.142/98.

Le durate minime dei tirocini sono:

- a) due mesi per i tirocini extracurricolari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- b) ai tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
- c) stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari;

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- a) dodici mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
 - b) stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari non potendo, in ogni caso, avere durata superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 7 comma 1 Lett. D) D.M. Lav. n.142/98.";
 - c) per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
 - d) per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio;
4. Le eventuali proroghe alla durata inizialmente stabilita sono ammesse esclusivamente entro i limiti massimi di durata su indicati, previa approvazione dell'Università su richiesta motivata del soggetto ospitante e del tirocinante.
 5. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Art. 2 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi le modalità di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo gli standard minimi previsti dalla normativa regionale e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dai successivi art. 5 e 6.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 3 - TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
3. Il tutor del soggetto promotore:
 - a) è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali e designato dall'Università;
 - b) elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione del Dossier Individuale (solo per i tirocini extracurricolari) e delle attestazioni finali.
 - c) deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.
 - d) predisporre un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.
 - e) può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
4. Il tutor del soggetto ospitante:
 - a) è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali ed è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale;
 - b) deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;

- c) può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti extracurriculari di cui all'art. 1 lettera b) e fino ad un massimo di cinque tirocinanti curricolari. Per quanto riguarda i tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. c) il rapporto tra tutor e tirocinante è compreso in un range tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante.
- d) In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Art. 4 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

1. Ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor dell'Università e del soggetto ospitante. Si impegna a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2. Deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, se non, sulla base di circostanziate valutazioni, nel caso di tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. c), ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
3. Deve rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
4. Deve rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
5. Deve richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi.
6. Deve frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.
7. Ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
8. Può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Tutor universitario ed al Tutor Aziendale e alla U.O.C. Tirocini e Placement.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante:

1. Deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
3. Per i soli tirocini extracurriculari di cui all'art. 1 lett. b) e c) ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. E' sempre possibile attivare tirocini extracurriculari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.
4. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e garantisce al tirocinante una efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del Decreto Leg.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Si fa carico degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria", se prevista, del D. Lgs. 81/08 e garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.
6. Deve essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
7. Non può utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco dell'attività né il personale aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.

8. Non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio.
9. Può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare formativo e di orientamento di cui all'art. 1 lett. b) e c).
10. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurricolare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).
11. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
12. Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
13. Può attivare un tirocinio extracurricolare nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
14. Per i soli tirocini extracurricolari di cui all'art. 1 lett. b) deve rispettare i seguenti limiti numerici, arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

N° risorse umane (titolari d'impresa, lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso; soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142(Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti)	N° tirocini extracurricolari attivabili nello stesso periodo
Fino a 5	1
Da 6 a 20	2
Maggiore o uguale a 21	in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti

15. Per i soli tirocini extracurricolari di cui all'art. 1 lett. b) e c) deve farsi carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dall'art. 9-bis, co. 2, del D.L. 510/96, come modificato da ultimo dall'art. 1, co 1180 della L. 296/2006.
16. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare prontamente l'evento all'Università, che si impegna a denunciare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.
17. Ai sensi dell'art. 2 comma 3° del Codice di comportamento dell' Ateneo (reperibile sul sito di ateneo www.unibs.it), le disposizioni del medesimo si applicano, per quanto compatibili, anche a ogni altro soggetto intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo.
18. Per quanto riguarda i tirocini extracurricolari di cui all'art. 1 lett. b) e c), il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un assegno di studio non inferiore a 500 euro netti mensili forfettari. Riducibile, eventualmente, a euro 400 mensili netti qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa, a 350 euro mensili netti qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
19. Dovrà indicare nel progetto formativo individuale l'eventuale indennità di partecipazione prevista per i tirocini curricolari di cui all'art. 1 lett. a).

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

L' Università:

1. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato) - N. 5887573/18 - Codice MIUR 3105 e con assicurazione dell'Università (Polizza Infortuni n. IT01016A - Compagnia AmTrust International Underwriters), nonché per la responsabilità civile con assicurazione dell'Università (Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi n. 402993018 - Compagnia Axa Assicurazioni Spa). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. L'eventuale cambio di polizza per naturale scadenza verrà comunicata tempestivamente al soggetto ospitante.
2. garantisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del Decreto Leg.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. per i soli tirocini extracurricolari di cui all'art. 1 lett. b) e c), al termine del tirocinio, provvede a rilasciare:
 - a. una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede e il periodo di svolgimento, effettuando una registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo;
 - b. un attestato di competenze eventualmente acquisite (Dossier individuale) durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011".
4. collabora all'azione di monitoraggio dei tirocini secondo le modalità previste dalla normativa regionale e si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso.

E' causa di recesso per ciascuna delle parti il caso in cui il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi oppure non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Art. 8 - FORO

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.

Art. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. 7763 del 17/01/2018

12 APR. 2023

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

IL RETTORE